

ORIGINALE

SERVIZIO AUTONOMO
CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE
COORDINAMENTO
ASSESSORE AI GIOVANI

28 NOV. 2016
12 940

Proposta di delibera prot. 1 28 NOV. 2016

ESECUZIONE IMMEDIATA ... Classe Fascicolo

Annotazioni

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N. 745

OGGETTO: Approvazione del disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara per l'attuazione della misura ulteriore a presidio MU17 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018.

- 1 DIC. 2016

Il giorno, nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale.

Si dà atto che sono presenti i seguenti n° Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS

P

ASSESSORI:

Raffaele DEL GIUDICE

ASSENTE

Ciro BORRIELLO

P

Mario CALABRESE

ASSENTE

Alessandra CLEMENTE

P

Gaetano DANIELE

P

Roberta GAETA

ASSENTE

Salvatore PALMA

ASSENTE

Annamaria PALMIERI

P

Enrico PANINI

ASSENTE

Carmine PISCOPO

P

Daniela VILLANI

P

(Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P")

Assume la Presidenza SINDACO LUIGI de MAGISTRIS

Assiste il Segretario del Comune: dr. GAETANO VIRTUOSO

IL PRESIDENTE

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

La Giunta Comunale, su proposta dell'Assessore ai Giovani, delibera: Alessandra Clemente

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che:

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2016-2018 del Comune di Napoli prevede misure di contenimento del rischio in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture. In particolare, quale misura ulteriore a presidio del rischio, la misura MU17 contempla *“la predisposizione e l'adozione dell'atto di regolazione per l'attuazione degli obblighi in materia di formazione di commissioni per la scelta del contraente”*, riservandone la competenza al Coordinamento del Servizio Autonomo CUAG e la supervisione al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione ;
- il PTPC 2016-2018 del Comune di Napoli prevedeva la predisposizione dell'atto a Maggio 2016 e l'adozione del medesimo a Giugno 2016;
- in virtù dell'introduzione del nuovo Codice degli Appalti approvato con D. Lgs n. 50 del 18.4.2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016, il Coordinatore del Servizio Autonomo CUAG ha ritenuto necessario, per maggiori approfondimenti della materia, proporre un rinvio dei termini ai fini dell'attuazione della misura di specie;
- il nuovo cronoprogramma, autorizzato dal Responsabile della Prevenzione e della Corruzione, prevede la predisposizione dell'atto a Ottobre 2016 e l'adozione del medesimo a Novembre 2016;
- il Coordinatore del Servizio Autonomo CUAG e il Dirigente dell'Area Gare hanno predisposto - previo confronto con gli uffici della Segreteria Generale - nel termine stabilito dal suddetto cronoprogramma il disciplinare che regola la formazione delle commissioni e dei seggi di gara.

Dato atto che:

- le disposizioni dettate nel disciplinare sono transitorie in quanto dettate nelle more del provvedimento dell'ANAC che renderà operativo l'Albo di cui all'art. 78 del D.Lgs 50/2016 (in base a quanto stabilito dagli articoli 1.2.lett) E – 5 delle Linee guida ANAC n. 5 *“Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”* approvate con Deliberazione n. 1190 del 16/11/2016);
- nel disciplinare è prevista sia la composizione e la nomina dei commissari di gara, sia quella dei soggetti facenti parte dei seggi di gara, nel rispetto del principio della rotazione e della trasparenza;
- in base alle Linee guida dell'ANAC n. 3 *“Nomina, ruolo e compiti del RUP per l'affidamento di appalti e concessioni”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Deliberazione n. 1096 del 26 Ottobre 2016, depositate presso la segreteria in data 10/11/2016, e alla nota segretariale PG/2016/908142 del 15/11/2016, è previsto - relativamente alle procedure con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – il principio dell'incompatibilità fra il ruolo di RUP e quello di presidente di commissione di gara;
- in virtù del suddetto principio nel disciplinare è stabilita la separazione della fase di verifica della documentazione amministrativa e congruità delle offerte da parte del RUP dalla fase di valutazione delle offerte tecniche ed economiche a cura della commissione giudicatrice;

IL SEGRETARIO GENERALE

- è stato previsto il coinvolgimento degli organi apicali nei casi indicati all'art. 5 del disciplinare e in via residuale della Direzione Generale, acquisendo all'uopo il parere della predetta Direzione con nota PG/2016/938827 del 25/11/2016;

3

Ritenuto opportuno:

- proporre l'adozione del disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrice e dei seggi di gara, ai fini di dare attuazione a quanto previsto nel PTPC 2016-2018 del Comune di Napoli, misura MU17, e a quanto stabilito dagli art. 77, comma 12, e art. 216, comma 12, del D.Lgs 50/2016, nelle more dell'operatività presso l'ANAC dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici.

Visti:

- il D.Lgs 50/2016 art. 77, art. 78, art. 95 e art. 216, comma 12;
- il D.Lgs 165/2001 art. 35 bis;
- l'art. 51 c.p.c.;
- le Linee guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate con Deliberazione n. 1096 del 26/10/2016;
- le Linee guida ANAC n. 5 "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici", approvate con Deliberazione n. 1190 del 16/11/2016;
- la nota segretariale PG/2016/908142 del 15/11/2016;
- la nota del Direttore Generale PG/2016/938827 del 25/11/2016.

Il presente provvedimento è redatto nel rispetto della regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147 bis del d.lgs. 267/2000 e dell'art. 13 comma 1, lettera b) del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Napoli.

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive

Si allega, quale parte integrante del presente atto, il seguente documento, composto complessivamente, da n° 4 pagine.

Si allegano, altresì, le note del Segretario Generale PG/2016/908142 del 15/11/2016 e del Direttore Generale PG/2016/938827 del 25/11/2016 per un numero complessivo di 11 pagine.

Il Dirigente del SACUAG- Area Gare

Dott.ssa Annalisa Cecaro

Annalisa

Il COORDINATORE

Dott.ssa Mariarosaria Cesarino

Mariarosaria

CON VOTI UNANIMI

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa:

1. di approvare l'allegato atto, composto da n. 10 articoli, che disciplina transitoriamente la nomina e la composizione delle Commissioni giudicatrici e dei seggi di gara, fino a quando non sarà operativo l'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l'ANAC.

**Segue dichiarazione di esecuzione
immediata su intercalare allegato**

Il Dirigente del SACUAG

AREA GARE

Dott.ssa Annalisa Cecaro

Annalisa

Il Coordinatore SACUAG

Dott.ssa Mariarosaria Cesarino

L'Assessore ai Giovani

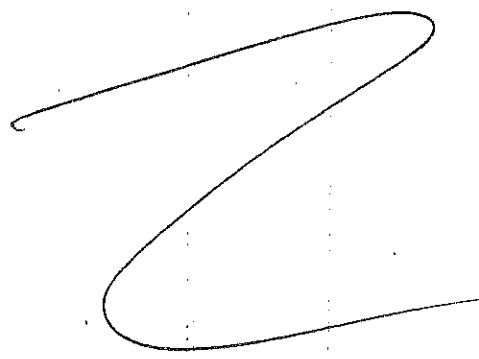
Dott.ssa Alessandra Clemente

Alessandra

IL SEGRETARIO GENERALE

745 21 DIC. 2018
SEGUE: Deliberazione di Giunta Comunale n°del.....

4



LA GIUNTA,

Considerato che ricorrono i motivi di urgenza previsti dall' art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/ 2000 in quanto occorre dare immediatamente corso alle incombenze di cui alla deliberazione innanzi adottata.

Con voti UNANIMI

DELIBERA

Di dare esecuzione immediata alla presente deliberazione dando mandato ai componenti uffici di attuare le determinazioni.
Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE





COMUNE DI NAPOLI

5

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N.DEL....., AVENTE AD
OGGETTO:

Il Coordinatore del Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare e il Dirigente del Servizio Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare – Area Gare esprimono, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: **favorevole**.

Addì.....

Il Dirigente del SACUAG -Area Gare
Dott.ssa Annalisa Cecaro

Annalisa Cecaro

IL Coordinatore del SACUAG
Dott.ssa Mariarosaria Cesarino

Mariarosaria Cesarino

Pervenuta in Ragioneria Generale il **28 NOV. 2016** Prot. **12.940**

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta: **V.P.A.**

Addì.....

IL RAGIONIERE GENERALE

[Signature]

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di L.....viene prelevata dal Titolo.....Sez.....
Rubrica.....Cap.....(.....) del Bilancio 200....., che presenta
la seguente disponibilità:

Dotazione	L.....
Impegno precedente	L.....
Impegno presente	L.....
Disponibile	L.....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addì.....

IL RAGIONIERE GENERALE



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale Servizi Finanziari
Servizio Controllo e Registrazione Spese

Napoli li, 29/11/2016

Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.lgs. 267/2000- Proposta di Deliberazione di G.C. del Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare-Coordinamento Prot. n. 1 del 20/11/2016 - Prot. Ragioneria IZ- 940 del 28/11/2016

Oggetto: Approvazione del disciplinare per la nomina e la composizione delle Commissioni giudicatrici e dei seggi di gara per l'attuazione della misura ulteriore a presidio MU17 del Piano di Previdenza della Corruzione 2016/2018

Letto l'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012;

Visto il Piano di Riequilibrio Pluriennale, ai sensi degli artt. 243 bis, ter e quater del D. Lgs. 267/2000, così come integrato e modificato dal D. L. n. 174/12 convertito nella L. n. 213/12, approvato con Deliberazioni Consiliari n. 3 del 28/01/2013 e n. 33 del 15/07/2013.

Vista la deliberazione consiliare n. 13 del 5/8/2016 di approvazione dello schema del Bilancio di Previsione 2016/2018.

Considerato che con la presente proposta la Giunta Comunale:

- Approva il "Disciplinare per la nomina e la composizione delle Commissioni Giudicatrici e dei Seggi di Gara.

Rilevato:

- che detto disciplinare rientra tra le misure di contenimento del rischio in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016/2018 del Comune di Napoli;
- che l'art. 2 del disciplinare di che trattasi stabilisce che di norma la Commissione è costituita da personale interno all'Amministrazione al quale non è dovuto alcun compenso per l'attività svolta;
- che l'art. 3 del medesimo richiamato disciplinare stabilisce che la Commissione può essere costituita da membri esterni nei casi tassativamente ivi indicati e che in tale circostanza la spesa dei relativi compensi dovuti ai membri esterni trova copertura nel quadro economico delle somme a disposizione dell'Ente e sono stabilite all'interno del provvedimento di nomina.

Letto il parere tecnico favorevole del Dirigente del SACUAG-Area Gare e del Coordinatore del SACUAG

La presente proposta di deliberazione, visti gli articoli 2 e 3 dell'approvando disciplinare, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, pertanto si esprime **parere favorevole di regolarità contabile attestandone la copertura finanziaria.**

Il Ragioniere Generale
Dr. Raffaele Mucciariello

Osservazioni del Segretario Generale

7

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica del Servizio proponente.

Con il provvedimento in oggetto la Giunta intende approvare il *“Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara”*.

Letto il parere di regolarità tecnica, che recita. *“Favorevole.”*.

Letto il parere di regolarità contabile, che recita: *“[...] La presente proposta di deliberazione, visti gli articoli 2 e 3 dell'approvando disciplinare, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, pertanto si esprime parere favorevole di regolarità contabile attestandone la copertura finanziaria.”*.

Al riguardo, si precisa che, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, il parere di regolarità contabile implica che siano state svolte attente valutazioni in ordine a: *“la regolarità della documentazione prodotta; il rispetto delle competenze proprie dei soggetti che adottano i provvedimenti; la giusta imputazione al bilancio e la disponibilità sul relativo intervento o capitolo; l'osservanza dei principi contabili e delle norme fiscali; la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio dell'Ente in relazione agli equilibri economico-finanziari dello stesso; la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio dell'Ente in relazione agli equilibri patrimoniali.”* Altresì rilevanti sono le valutazioni sulla coerenza dell'atto proposto rispetto alle prescrizioni del Piano di riequilibrio affinché lo stesso si mantenga idoneo, sia in termini di competenza che di cassa, all'effettivo risanamento dell'Ente.

Il provvedimento in oggetto viene proposto in attuazione della misura MU17 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018, avente ad oggetto la predisposizione e l'adozione dell'atto di regolazione per l'attuazione degli obblighi in materia di formazione di commissioni per la scelta del contraente.

Si pone in evidenza che la disciplina delle modalità di nomina dei commissari di gara (per le procedure da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) è stata totalmente innovata dal D. Lgs. 50/2016, il quale prevede all'art. 77 che *“I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC”*, seppur prevedendo che, nelle more dell'istituzione di tale albo, *“la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.”* (comma 12).

In tema di nomina di commissari di gara l'ANAC ha dettato specifici indirizzi, dei quali, come attestato dalla dirigenza proponente nella parte narrativa dell'atto, si è tenuto conto nella redazione del disciplinare in oggetto; si richiamano pertanto le indicazioni dettate dall'ANAC nell'ambito delle Linee guida n. 3 e n. 5, rispettivamente in materia di responsabile del procedimento e di criteri di scelta dei commissari di gara.

Rilevato che la delibera risulta corredata dalla nota prot. 938827 del 25.11.2016, con la quale il Direttore Generale ha espresso la propria condivisione limitatamente all'articolo rubricato *“Nomina della commissione giudicatrice”*.

VISTO:
Il Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE

Richiamate le considerazioni espresse dallo scrivente con propria nota prot. 908142 del 15.11.2016 in ordine ai contenuti delle bozza di disciplinare sottoposta alla Segreteria Generale dal Servizio proponente.

Spettano all'organo deliberante le valutazioni conclusive con riguardo al principio costituzionale di buon andamento e imparzialità cui si informa l'azione amministrativa, di cui la trasparenza, l'efficienza e l'economicità rappresentano alcuni dei canoni di attuazione.

Il Segretario Generale

01.11.16

VISTO:
Il Sindaco



COMUNE DI NAPOLI
SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DELLA
DELIBERAZIONE DI G. C.
N. 445 DEL 01-12-2016

DISCIPLINARE PER LA NOMINA E LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI E DEI SEGGI DI GARA.

PREMESSA

Il nuovo Codice Appalti (D.lgs 50/2016) disciplina, all'art. 77, la nomina delle commissioni giudicatrici, relativamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In attesa del provvedimento dell'ANAC che renderà operativo l'Albo (cfr articoli 1.2.lett E – 5 delle Linee guida ANAC n. 5 "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici" approvate con Deliberazione n. 1190 del 16/11/2016), ciascuna stazione appaltante, come previsto dal comma 12 dello stesso articolo e al comma 12 dell'articolo 216, è tenuta a definire e regolamentare transitoriamente la nomina, la composizione e il funzionamento dell'organo di valutazione nelle procedure con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto dei principi di trasparenza e di rotazione dei componenti.

Per tali motivazioni, si rende necessario adottare un apposito atto che disciplini non solo l'argomento in trattazione, ma, in generale, la nomina delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara, nel rispetto del:

- D.Lgs 50/2016 ("Codice degli appalti e delle concessioni"), art. 77 ("Commissione di aggiudicazione"), art. 78 ("Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici"); art. 95 ("Criteri di aggiudicazione dell'appalto");
- D.Lgs. n. 165 del 2001 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"), artt. 35 bis ("Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici").

Articolo 1- OGGETTO E FINALITA'

1.1. Il presente atto formalizza la fase di costituzione delle Commissioni giudicatrici, laddove il criterio adottato per la valutazione delle offerte è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e dei seggi di gara nelle procedure con il criterio del minor prezzo.

1.2. Il presente atto definisce i criteri di formazione delle commissioni e dei seggi di gara secondo regole di trasparenza e competenza.

Articolo 2 -COMPOSIZIONE INTERNA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

2.1. La commissione è costituita preferibilmente da personale interno; in alcuni casi, come indicato al successivo articolo, anche da personale esterno. Il personale interno non percepisce alcun compenso per l'attività svolta.

2.2. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, pari a tre, o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'affidamento, oltre che dal segretario verbalizzante.

2.3. I componenti della Commissione sono nominati, assicurando il rispetto della rotazione degli incarichi, tra il personale dell'Ente e sono individuati come segue: il Presidente, tra il personale dirigente; i commissari, tra il personale appartenente all'Amministrazione di categoria D.

2.4. A tal fine, il dirigente/funziionario selezionato, quale commissario di gara, non potrà ricoprire analogo incarico per un periodo di sei mesi dalla data relativa alla precedente nomina, a meno che non vi siano casi particolari in cui risulta

necessario acquisire professionalità specifiche presenti in numero esiguo tra il personale dell'Ente. Tali eccezioni devono essere indicate e motivate nel provvedimento di nomina.

2.5. Il segretario verbalizzante non è componente di Commissione ed è individuato, nel rispetto del principio di rotazione, tra il personale dipendente del Servizio Autonomo CUAG-Area Gare.

Articolo 3 - COMPOSIZIONE ESTERNA DELLA COMMISSIONI GIUDICATRICE

3.1. Di norma la Commissione è costituita da membri interni; possono essere nominati membri esterni per una o più delle seguenti ragioni:

- quando all'interno dell'Ente non siano presenti esperti;
- quando all'interno dell'Ente non siano presenti esperti in numero adeguato;
- quando all'interno dell'Ente non siano presenti esperti per particolari valutazioni nell'ambito del complesso delle valutazioni da effettuare;
- quando gli esperti interni non possano svolgere le funzioni di commissari ai sensi dell'art. 77 commi 6 e 9 del D.Lgs 50/2016 e risultino incompatibili;
- quando l'elevata complessità tecnica delle valutazioni o altre ragioni di opportunità tecnica inducano a ritenere opportuno nominare uno o più commissari esterni.

3.2. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità interne, i commissari diversi dal Presidente, appartenente all'Amministrazione con qualifica Dirigenziale, sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

- professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;
- professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.

3.3. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico delle somme messe a disposizione dell'Ente e sono stabilite all'interno del provvedimento di nomina.

3.4. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

Articolo 4 - REQUISITI DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

4.1. Tutti i componenti della Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 77, comma 4, del D.Lgs 50/2016, devono essere esperti nello specifico settore cui concerne l'oggetto del contratto da affidare e non devono aver svolto, né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo al medesimo.

4.2. Ai commissari ed ai segretari di commissione si applicano l'art. 35-bis del decreto legislativo 30/03/2001 n. 165, l'art. 51 del codice di procedura civile, nonché l'art 42 (conflitto d'interesse) del D. Lgs 50/2016.

4.3. Non possono essere nominati commissari coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

4.4. Al momento dell'accettazione dell'incarico, tutti i commissari dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016. L'acquisizione delle dichiarazioni è condizione essenziale dell'incarico e le stesse devono essere contenute nel provvedimento di nomina.

4.5. Le dichiarazioni del segretario di commissione sono acquisite agli atti di gara.

4.6. L'Amministrazione si riserva di effettuare verifiche ed accertamenti in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dall'Amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta l'inconferibilità di qualsivoglia incarico per un periodo di 5 anni.

Articolo 5- NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

5.1. La commissione è nominata con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio proponente dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. I commissari sono individuati, nel rispetto del principio di rotazione, tra i dipendenti del Servizio Proponente.

5.2. In caso di impossibilità – per carenza di organico - di individuazione dell/i commissari di gara, il Dirigente del Servizio chiede al Direttore Centrale/Coordinatore l'indicazione di una rosa di nomi tra i quali sorteggiare - alla presenza di due testimoni - il/i commissari. Qualora non vi sia disponibilità nell'ambito della Direzione Centrale, Dipartimento o Servizio Autonomo, l'elenco dei dipendenti fra i quali estrarre il/i commissari sarà predisposto dalla Direzione Generale.

5.3. L'intervento della Direzione Generale è limitato ai soli casi di motivato impedimento oggettivo, di documentata assenza prolungata per tutti i funzionari e i Dirigenti della macrostruttura di riferimento.

5.4. Qualora il Dirigente del Servizio proponente svolga contemporaneamente e per lo stesso affidamento la funzione di RUP (responsabile unico del procedimento) della gara, non può essere Presidente di gara e/o componente di commissione. Pertanto, la Commissione sarà nominata, previa richiesta formale del Dirigente del Servizio proponente, dai soggetti apicali dell'Ente (Direzione Centrale, Dipartimento, Coordinatore del Servizio proponente), o, in mancanza, dalla Direzione Generale. La nomina della Commissione da parte della Direzione Generale è limitata ai casi di cui all'art. 5.3.

5.5. Al fine di garantire la massima trasparenza, il provvedimento di nomina contenenti le dichiarazioni di cui agli articoli 4.2 e 4.4 nonché i curricula della Commissione giudicatrice sono pubblicati sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Articolo 6 - COSTITUZIONE SEGGI DI GARA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

6.1. Se il criterio adottato per la valutazione delle offerte è quello del minor prezzo, la procedura di gara sarà espletata dall'organo monocratico, costituito dal RUP, che può coincidere con il Dirigente del Servizio proponente.

6.2. Il RUP può essere coadiuvato da due dipendenti dell'Ente, in qualità di testimoni, individuati tra il personale dell'Amministrazione, uno nell'ambito del Servizio proponente, ed il secondo, con funzione anche di segretario verbalizzante, nell'ambito del Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare-Area Gare. I testimoni sono scelti, assicurando il rispetto della rotazione degli incarichi.

6.3. I componenti non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta.

Articolo 7 - REQUISITI DEI SOGGETTI DEL SEGGIO DI GARA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

7.1. Ai soggetti del seggio di gara in composizione monocratica si applicano le condizioni di incompatibilità e/o astensione allo svolgimento dell'incarico previste per i commissari ed i segretari di commissione giudicatrice di cui all'art. 4.2.

7.2. Tutti i soggetti sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa all'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 4.2.. L'acquisizione delle dichiarazioni agli atti di gara è condizione essenziale della costituzione del seggio.

7.3. L'Amministrazione si riserva di effettuare verifiche ed accertamenti in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dall'Amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta l'inconferibilità di qualsivoglia incarico per un periodo di 5 anni.

Articolo 8 - ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

- 8.1. La Commissione è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche.
- 8.2. Il controllo della documentazione amministrativa è svolto dal RUP, che può essere coadiuvato dai soggetti di cui all'art.6.2. Si applica quanto stabilito dagli articoli 7.1. e 7.2.
- 8.3. Insediatasi la Commissione, il Presidente, in seduta pubblica, accerta la regolarità della costituzione della stessa, procedendo all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche, al fine di attestarne il contenuto.
- 8.4. La Commissione, in una o più sedute riservate, valuta le offerte tecniche e procede all'assegnazione dei punteggi, attenendosi ai criteri di valutazione individuati negli atti di gara, senza la facoltà di introdurre o fissare nuovi criteri che non siano previsti negli atti di gara.
- 8.5. La Commissione redige per ciascuna seduta il verbale sottoscritto da tutti i membri della commissione.
- 8.6. Successivamente, la Commissione, in seduta pubblica, da lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi, procede all'individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del D.Lgs 50/2016 o indica al RUP le offerte che, secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 6, del D.Lgs citato appaiano, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale.
- 8.7. Il RUP verifica la congruità delle offerte con il supporto della commissione giudicatrice.
- 8.8. Il procedimento della Commissione si conclude con la proposta di aggiudicazione.
- 8.9. Il documento relativo alla proposta di aggiudicazione, insieme a copia dei verbali, devono essere inviati al RUP che curerà gli adempimenti successivi.

Articolo 9 - ATTIVITA' DEL SEGGIO DI GARA

- 9.1 Il RUP, che può essere coadiuvato dai soggetti di cui all'art. 7.2, verifica la documentazione amministrativa e accerta, laddove costituito, la regolarità del seggio di gara e che non sussistano i casi di incompatibilità e/o astensione di cui all'art. 4.2.
- 9.2 Il RUP, esaminata la documentazione amministrativa, dovrà attenersi ai criteri di calcolo di soglia di anomalia ex art. 97 del D.Lgs 50/2016 e/o verificare la congruità delle offerte.
- 9.3 Ai fini della verifica della congruità delle offerte, il RUP può nominare, in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, una commissione.

Articolo 10- CLAUSOLA FINALE

- 10.1. Per quanto non previsto dalle presenti norme transitorie, si rinvia alla disciplina vigente (D.Lgs 50/2016).
- 10.2. Il presente atto, per la parte di interesse, produrrà effetti fino a quando non sarà operativo l'Albo istituito presso l'ANAC.



COMUNE DI NAPOLI

Il Segretario Generale

Responsabile della prevenzione della corruzione

Prot. P/2016/908142

del - 15 - 11 - 2016

Al Dirigente del Servizio Autonomo CUAG

Mariarosaria Cesarino

(rif. nota prot. 855044 del 28.10.2016)

e p.c. Al Dirigente del SACUAG - Area Gare

Annalisa Cecaro

Oggetto: PTPC 2016-2018 del Comune di Napoli, misura MU17 *"predisposizione e adozione dell'atto di regolazione per l'attuazione degli obblighi in materia di formazione di commissioni per la scelta del contraente"*.
Bozza di disciplinare.

Con nota prot. 855044 del 28.10.2016, a firma del dirigente del Servizio Autonomo CUAG, è pervenuta una bozza di proposta di delibera e di disciplinare *"per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara"*.

Il Disciplinare viene proposto in attuazione della misura "MU17 - Formazione di commissioni di gara", esplicitata a pag. 13 dell'Allegato 3 bis al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018, misura che prevede la *"Predisposizione dell'atto di regolazione per l'attuazione degli obblighi in materia di formazione di commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi"* (cfr pagg. 33/34 della del. 12/2015 dell'ANAC).

L'articolo 77 del D. Lgs. 50/2016 ha sancito, per l'affidamento di appalti e concessioni da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che le stazioni appaltanti selezionino i commissari di gara dal novero degli esperti che risulteranno iscritti ad apposito Albo istituito presso l'ANAC. La norma, tuttavia, non salva la potestà dell'Amministrazione di poter nominare commissari di gara all'interno

del proprio organico per i soli appalti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria e per quelli che, sebbene di importo superiore, non presentano particolare complessità, annoverando tra questi ultimi le procedure svolte mediante piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del Codice degli appalti.

Nelle more dell'istituzione dell'Albo da parte dell'ANAC, la stazione appaltante è tenuta a provvedere alla nomina dei commissari di gara *"secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante."* (art. 77, comma 12, ed art. 216, comma 12).

In tali sensi il testo proposto dovrebbe espressamente chiarire fin dalla "premessa", che esso è finalizzato a disciplinare la nomina dei commissari nel corso della sola fase transitoria.

Ad ogni buon conto, gli uffici della Segreteria Generale, in un'ottica di sinergia e di collaborazione hanno predisposto una scheda tecnica, che si allega, nella quale sono riportate alcune considerazioni allo scopo di fornire spunti di riflessione e di valutazione agli uffici in indirizzo per la sollecita definizione del testo.

Una particolare attenzione va posta all'aspetto relativo alla nomina del presidente della commissione (articoli 4 e 6 del Disciplinare). In ordine a tale argomento il testo proposto prevederebbe, come illustrato nella parte narrativa dello schema di deliberazione, la possibile coincidenza fra la figura del RUP e quella del presidente della commissione di gara; ciò in coerenza con quanto nettamente sostenuto dal Consiglio di Stato nel parere n. 1767 del 2.8.2016 espresso sulla bozza di *Linee guida relative a Responsabile Unico del Procedimento* predisposta dall'ANAC, ritenute, su tale specifico punto, *estremamente restrittive* in particolare se riferite a precedenti *"acquisizioni giurisprudenziali"*. Sul tema, occorre, però, rilevare che l'ANAC, in sede di adozione delle Linee guida n. 3 *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"* (deliberazione n. 1096 approvata dal Consiglio dell'ANAC in data 26.10.2016 e depositata presso la segreteria del Consiglio dell'Autorità solo in data 10 novembre u.s.) ha ritenuto di ribadire la propria opinione (già censurata, come sopra, dal Consiglio di Stato) precisando che *"il ruolo di RUP è, di regola, incompatibile con le funzioni di commissario di gara e di*

presidente della commissione giudicatrice (art. 77, comma 4 del Codice), pur facendo salve (con una formulazione che, però, non ne rende precisamente delineata l'interpretazione) *"le acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza"*. Pertanto, in un'ottica prudenziale e nell'auspicio che si pervenga ad un'univocità di posizione, si è dell'avviso, anche in considerazione della transitorietà della disciplina proposta, di prevedere l'incompatibilità fra il ruolo di RUP e l'incarico di presidente di commissione di gara.

Si suggerisce, infine, per taluni aspetti disciplinati nel documento (articolo 6) di assumere la previa condivisione della Direzione Generale.

 
Gaetano Virtuoso

Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara

PREMESSA

Il nuovo Codice Appalti (D.lgs 50/2016) disciplina, all'art. 77, la nomina delle commissioni giudicatrici, relativamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In attesa della disciplina ANAC in ordine alla costituzione dell'albo di esperti, ciascuna stazione appaltante, come previsto dal comma 12 dello stesso articolo e al comma 12 dell'articolo 216, è tenuta a definire e regolamentare la nomina, la composizione e il funzionamento dell'organo di valutazione nelle procedure con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto dei principi di trasparenza e di rotazione dei componenti.

Per tali motivazioni, si rende necessario adottare un apposito atto che disciplini non solo l'argomentazione in trattazione, ma, in generale, la nomina delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara, nel rispetto del

D.Lgs 50/2016 ("Codice degli appalti e delle concessioni"), art. 77 ("Commissione di aggiudicazione"), art. 78 ("Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici"), art. 95 ("Criteri di aggiudicazione dell'appalto");

D.Lgs. n. 165 del 2001 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"), art. 35 bis ("Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissari e nelle assegnazioni agli uffici").

Il testo proposto dovrebbe espressamente chiarire che esso è finalizzato a disciplinare la nomina dei commissari nel corso della sola fase transitoria.

5

5

Articolo 1 - OGGETTO E FINALITA'

1.1. Il presente atto formalizza la fase di costituzione delle Commissioni giudicatrici, individuando il criterio adottato per la valutazione delle offerte e quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e dei seggi di gara nelle procedure con il criterio dei minori prezzi.

1.2. Il presente atto definisce i criteri di formazione delle commissioni e dei seggi di gara secondo regole di trasparenza e competenza.

Articolo 2 - DEFINIZIONI

2.1. La Commissione giudicatrice ed il seggio di gara sono organi straordinari e temporanei dell'Amministrazione la cui attività acquisisce rilevanza esterna solo in quanto recepita e approvata dagli organi competenti della stazione appaltante, svolgendo compiti di natura essenzialmente tecnica.

2.2. La Commissione giudicatrice ed il seggio di gara sono investiti della specifica funzione di esame e nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, della valutazione delle offerte formulate dai concorrenti, finalizzate all'individuazione del miglior contraente possibile.

Articolo 3 - COMPOSIZIONE INTERNA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

3.1. La commissione è costituita preferibilmente da personale interno; in alcuni casi, come indicato al successivo paragrafo, anche da personale esterno. Il personale interno non percepisce alcun compenso per l'attività svolta.

3.2. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, pari a tre, o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'affidamento, oltre che dal segretario verbalizzante.

3.3. I componenti della Commissione sono selezionati, assicurando il rispetto della rotazione degli incarichi, tra il personale dell'Ente e sono individuati come segue: il Presidente, tra il personale dirigente; i commissari, tra il personale appartenente all'Amministrazione di categoria D.

3.1 - Si suggerisce di sostituire il termine "paragrafo" con il termine "articolo".

3.3 - Si suggerisce di sostituire il termine "selezionati" con il termine "nominati".

3.4. A tal fine, il dirigente/funziionario selezionato, quale commissario di gara, non potrà ricoprire analogo incarico per un periodo di sei mesi dalla data relativa alla precedente nomina, a meno che non vi siano casi particolari in cui risulta necessario acquisire professionalità specifiche presenti in numero esiguo tra il personale dell'Ente. Tali eccezioni devono essere indicate e motivate nel provvedimento di nomina. 3.5. Il segretario verbalizzante non è componente di Commissione ed è individuato, nel rispetto del principio di rotazione, tra il personale dipendente del Servizio Autonomo CUAG-Area Gare.	3.5 -- Sarebbe opportuno precisare se anche per il segretario verbalizzante il criterio della rotazione si fonda sul rispetto di un intervallo temporale di sei mesi fra il conferimento di una nomina e l'altra.
Articolo 4 - COMPOSIZIONE ESTERNA DELLA COMMISSIONI GIUDICATRICE 4.1. Di norma la Commissione è costituita da membri interni; possono essere nominati membri esterni per una o più delle seguenti ragioni: • quando all'interno dell'Ente non siano presenti esperti; • quando all'interno dell'Ente non siano presenti esperti in numero adeguato; • quando all'interno dell'Ente non siano presenti esperti per particolari valutazioni nell'ambito del complesso delle valutazioni da effettuare; • quando gli esperti interni non possano svolgere le funzioni di commissari ai sensi dell'art. 77 commi 6 e 9 del D.Lgs 50/2016 e risultino incompatibili; • quando l'elevata complessità tecnica delle valutazioni o altre ragioni di opportunità tecnica inducano a ritenere opportuno nominare uno o più commissari esterni. 4.2. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità interne, i commissari diversi dal Presidente, appartenente all'Amministrazione con qualifica Dirigenziale, sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie: - o professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli	

ordini professionali,

professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elezione formata sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.

4.3. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico delle somme messe a disposizione dell'Ente e sono stabilite all'interno del provvedimento di nomina.

4.4. Il caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di alguno dei concorrenti, comma 1 del D. Lgs. 50/2016), rievocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

Articolo 5 - REQUISITI DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

5.1. Tutti i componenti della Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 77, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, devono essere esperti nello specifico settore cui concerne "l'oggetto del contratto da affidare o non devono aver svolto, né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo al medesimo".

5.2. Ai commissari ed ai segretari di commissione si applicano l'art. 35 del decreto legislativo 30/03/2001 n. 165, l'art. 51 del codice di procedura civile, nonché l'art. 42 (conflitto d'interesse) del D. Lgs. 50/2016.

5.3. Non possono essere nominati commissari coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

5.4. Al momento dell'accertazione dell'incarico, tutti i commissari dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016. L'acquisizione delle dichiarazioni è condizione essenziale dell'incarico e le stesse devono essere allegate al provvedimento di nomina.

5.5. Le dichiarazioni del segretario di commissione sono acquisite agli atti di gara e pubblicate sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

5.6. L'Amministrazione si riserva di effettuare verifiche ed accertamenti in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate.

5.1. - Sarebbe opportuno integrare il riferimento normativo di cui all'articolo 77 del D. Lgs. 50/2016 indicando anche con il comma 1

5.2. - Sarebbe opportuno citare l'articolo di legge da cui è tratta la norma (articolo 77 comma 6 del D. Lgs. 50/2016).

5.3 - idem

Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dall'Amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta l'inconferibilità di qualsivoglia incarico per un periodo di 5 anni.	
Articolo 6 - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 6.1. La commissione è nominata, con apposito provvedimento, dal Dirigente del Servizio proponente che può coincidere con il RUP, fatta salva diversa indicazione normativa e/o definitiva da parte dell' ANAC. I commissari, nel rispetto del principio di rotazione, sono individuati tra i dipendenti del Servizio Proponente. In caso di impossibilità - per carenza di organico - di individuazione degli commissari di gara, il Dirigente del Servizio chiede al Direttore Centrale/Coordinatore l'indicazione di una rosa di nomi tra i quali sorteggiare - alla presenza di due testimoni - i/i commissari. Qualora non vi sia disponibilità nell'ambito della Direzione, Dipartimento o Servizio Autonomo, l'elenco dei dipendenti fra i quali estrarre i/i commissari sarà predisposto dalla Direzione Generale. 6.2. Al fine di garantire la massima trasparenza, il provvedimento di nomina, le dichiarazioni ed i curricula della Commissione giudicatrice sono pubblicati sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".	6.1 - La norma, da coordinare con quella dettata dall'articolo 4, comma 4.2, dovrebbe individuare sia il soggetto deputato a nominare la commissione sia quello deputato a presiederla, prevedendo - in coerenza con le linee guida n. 3 dell'ANAC - l'incompatibilità fra la figura del RUP e quella del presidente di gara.
Articolo 7 - COSTITUZIONE SEGGI DI GARA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA 7.1. Se il criterio adottato per la valutazione delle offerte è quello del minor prezzo, la procedura di gara sarà espletata dall'organo monocratico, costituito dal Presidente di gara, che può coincidere con il RUP. 7.2. Il Presidente di gara, in composizione monocratica, può essere coadiuvato da due dipendenti dell'Ente, in qualità di testimoni, individuati tra il personale dell'Amministrazione, uno nell'ambito del Servizio proponente, ed il secondo, con funzione anche di segretario verbalizzante, nell'ambito del Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare -Area Gare. I testimoni sono scelti, assicurando il rispetto della rotazione degli incarichi. 7.3. I componenti non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta.	
Articolo 8 - REQUISITI DEI SOGGETTI DEL SEGGIO DI GARA IN COMPOSIZIONE	

[Handwritten signature]

MONOCRATICA

8.1. Ai soggetti del seggio di gara in composizione monocratica si applicano le condizioni di incompatibilità e/o astensione allo svolgimento dell'incarico previste per i commissari ed i segretari di commissione giudicatrice.

8.2. Tutti i soggetti sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa all'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione. L'acquisizione delle dichiarazioni agli atti di gara è condizione essenziale della costituzione del seggio. Le dichiarazioni devono essere pubblicate sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

8.3. L'Amministrazione si riserva di effettuare verifiche ed accertamenti in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate.

Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dall'Amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta l'inconferibilità di qualsivoglia incarico per un periodo di 5 anni.

Articolo 9 - ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E DEI SEGGI DI GARA

9.1. Il lavoro della Commissione e del seggio di gara è improntato alla massima trasparenza.

9.2. Insediatasi la Commissione o costituito il seggio di gara, il Presidente accenna la regolarità della propria costituzione e che non sussistano i casi di incompatibilità e/o astensione.

9.3. La Commissione e/o il seggio di gara, esaminata la documentazione amministrativa, dovrà attenersi al metodo di valutazione e/o di calcolo di soglia di anomalia ex art. 97 del D. Lgs 50/2016 individuato negli atti di gara, senza la facoltà di introdurre o fissare nuovi criteri che non siano previsti negli atti di gara.

9.4. La Commissione redige per ciascuna seduta, tramite il segretario, il processo verbale sottoscritto da tutti i membri della commissione e del seggio di gara.

9.5. Il procedimento della Commissione si conclude con la proposta di aggiudicazione provvisoria.

9.5 - In aderenza alla previsione normativa di cui all'art. 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, si suggerisce di eliminare il termine "provvisoria".

8.6. Il documento relativo all'aggiudicazione provvisoria, insieme a copia dei verbali, devono essere inviati al RUP che curerà gli adempimenti successivi. Articolo 10- CLAUSOLA FINALE 10.1. Per quanto non previsto dalle presenti norme transitorie, si rinvia alla disciplina vigente (D.Lgs 50/2016). 10.2. Il presente atto, per la parte di interesse, produrrà effetti fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78 del D.Lgs 50/2016.	
	10.2 - Si suggerisce di eliminare l'inciso "per la parte di interesse" atteso che la presente disciplina viene proposta proprio nelle more dell'istituzione dell'Albo da parte dell'ANAC.

2



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Generale

PG/2016/938827
DBL 25 NOV 2016

Al Coordinatore del Servizio Autonomo
Centro Unico Acquisti e Gare

e, p.c. Al Segretario Generale

Oggetto: PTCP 2016-2018 del Comune di Napoli, misura MU17 "Predisposizione e adozione dell'atto di regolazione per l'attuazione degli obblighi in materia di formazione di commissioni per la scelta del contraente".

Con la nota prot. PG/2016/932538 del 23 novembre u.s., pari oggetto, è stato richiesto alla scrivente Direzione Generale un parere in merito alla formulazione dell'art. 6 (che regola la nomina della commissione giudicatrice) del disciplinare finalizzato all'attuazione degli obblighi in materia di formazione delle commissioni di gara per la scelta del contraente.

Dalla nota citata emergono due differenti fattispecie che coinvolgono aspetti organizzativi. Nella prima, si prevede che il dirigente del Servizio che ha indetto la gara (nel caso non sia stato individuato quale RUP) sia presidente della gara stessa e proceda alla nomina dei commissari di gara sorteggiati all'interno del Servizio medesimo. Qualora non ci dovessero essere tali professionalità presenti all'interno del Servizio, il dirigente si rivolge al Direttore Centrale/Coordinatore di riferimento per l'individuazione del personale tra cui sorteggiare i commissari di gara. Nella bozza predisposta dal CUAG si prevede che, nel caso in cui anche il Direttore Centrale/Coordinatore non dovessero essere in grado di procedere come sopra indicato, il dirigente del Servizio proponente potrà chiedere l'intervento della Direzione Generale che indicherà al dirigente richiedente una rosa di dipendenti esperti nel settore oggetto di gara tra cui sorteggiare i componenti della commissione, fermo restando la nomina della commissione in capo al dirigente proponente.

La seconda fattispecie disciplina invece il caso in cui il dirigente del Servizio proponente sia anche RUP e, in quanto tale, non possa essere, in questo momento storico, presidente della commissione giudicatrice. Anche in questo caso, in prima battuta, è previsto l'intervento del Direttore Centrale/Coordinatore della macrostruttura di riferimento che procederà alla nomina della commissione individuando il presidente, tra il personale dirigenziale, e i componenti della commissione. Nella bozza in esame si prevede, inoltre, che nel caso in cui il Direttore Centrale/Coordinatore di riferimento non dovessero essere in grado di individuare il presidente della commissione sarà interessato il Direttore Generale.

Nel ritenere condivisibile l'ipotesi contenuta nella bozza di prevedere l'intervento in via residuale della Direzione Generale, lo scrivente ritiene tuttavia assolutamente indispensabile limitare - sia per la prima fattispecie di individuazione dei dipendenti tra cui sorteggiare i componenti della commissione, sia per la seconda di procedere all'individuazione del presidente della commissione - tale intervento ai soli casi di incompatibilità espressamente prevista dalla vigente normativa, di documentato e motivato impedimento oggettivo, di documentata assenza prolungata per tutti i funzionari e i dirigenti della macrostruttura di riferimento.

Si chiede, infine, che la proposta di delibera di approvazione del disciplinare venga preventivamente inviata in Direzione Generale per consentirne la discussione e la condivisione nel Comitato di Direzione - PreGiunta.

Il Direttore Generale
Dr. Attilio Auricchio

Deliberazione di G. C. n. 745 del 01-12-2016 composta da n. 9 pagine progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine 15, separatamente numerate.

SI ATTESTA:

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 16-12-16 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).
- Che con nota in pari data è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D.Lgs.267/2000).

Il Funzionario Responsabile

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Constatato che sono decorsi dieci giorni dalla pubblicazione e che si è provveduto alla prescritta comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000

Addi

IL SEGRETARIO GENERALE

Il presente provvedimento viene assegnato a:

per le procedure attuative.

Addi.....

IL SEGRETARIO GENERALE

Attestazione di compiuta pubblicazione:

Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. 9 pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale n. 745 del 1-12-16

☐ divenuta esecutiva in data (1);

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. 15 pagine separatamente numerate,

☒ sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

☐ sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

(1): Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.

(2): La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.